



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale
08 AGO. 2016
Prot. 93534 TIL. I Cl. 3
Rep. Decreti n°. 2700

IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche e integrazioni;
- visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
- visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 24 aprile 2013, n. 338 "Accreditamento delle Scuole e dei Collegi Superiori istituiti dalle Università";
- visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 23;
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n.4502 del 24 aprile 2009 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 1;
- visto il D.R. n. 7620 del 7 settembre 2005, con il quale è stata istituita la Scuola Superiore di Catania, quale struttura didattica speciale dell'Università di Catania;
- visto l'Ordinamento della Scuola Superiore di Catania, emanato con D.R. n. 8373 del 28 dicembre 2010, e successive modifiche e integrazioni, ed, in particolare, l'art. 12, il quale, oltre a fissare la sede collegiale della Scuola presso il complesso denominato Villa San Saverio, dispone che la relativa vita collegiale sia disciplinata con apposito regolamento;
- visto il D.R. n. 2473 del 9 maggio 2011, con il quale è stato emanato il Regolamento del Collegio universitario Villa San Saverio, da ultimo modificato con il D.R. n. 2319 del 5 giugno 2013;
- vista la delibera del 14 luglio 2016, con la quale il Comitato scientifico della Scuola Superiore di Catania ha approvato varie modifiche e integrazioni, da apportare al Regolamento del Collegio universitario Villa San Saverio al fine di dare maggiore rilevanza ai criteri, alle regole ed ai principi che ispirano i vari aspetti della vita di comunità e la loro effettiva gestione;
- vista la delibera del 2 agosto 2016, con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato le suindicate modifiche e integrazioni al Regolamento del Collegio Universitario Villa San Saverio;
- tutto ciò premesso;

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell'art. 33 dello Statuto di Ateneo, il Regolamento del Collegio universitario Villa San Saverio è modificato come da testo che si allega al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, assumendo la nuova denominazione di "**Regolamento per la vita collegiale e per il funzionamento del Collegio universitario Villa San Saverio**".


Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo, unitamente al Regolamento di cui al precedente art. 1.

Le modifiche al suindicato Regolamento entreranno in vigore alla data del presente decreto rettorale di emanazione.

Catania, 08/08/2016


v.v. Di

IL RETTORE
Giacomo Pignataro

Il ProRettore
Prof. A. Gentile



**Regolamento per la vita collegiale e per il funzionamento
del Collegio universitario Villa San Saverio**

Art. 1 – Principi generali

1. La Scuola Superiore di Catania (di seguito Scuola) realizza il carattere residenziale e collegiale, affermato come principio fondante del proprio progetto didattico-scientifico dall'art. 12 dell'Ordinamento della Scuola Superiore di Catania, attraverso l'organizzazione di servizi che garantiscano la collegialità quale caratteristica della formazione presso la Scuola. Gli studenti italiani e stranieri che studiano presso la Scuola sono selezionati esclusivamente sulla base del merito e costituiscono una comunità scientifica aperta alla crescita culturale e al libero confronto sociale.
2. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 dell'Ordinamento, la vita collegiale degli allievi ordinari e le modalità di utilizzo degli alloggi e delle strutture della Scuola Superiore di Catania.
3. Tutti gli allievi, al momento dell'ammissione alla Scuola, si impegnano a collaborare alla cura e al buon funzionamento del Collegio e a rispettare le norme che lo regolano.

Titolo I – Vita collegiale

Art. 2 – Norme di condotta: tutela della persona

1. Gli allievi, all'interno del Collegio, sono tenuti ad assumere un comportamento consono ad una convivenza civile.
2. Gli allievi sono tenuti a ridurre al minimo rumori che possano arrecare disturbo all'attività didattica, alle funzioni amministrative e al riposo, in particolar modo tra le ore 23:00 e le ore 7:00.
3. Gli allievi sono tenuti a condividere lo spirito di tolleranza, rispetto e collaborazione tra giovani di diverse nazionalità, lingue e religioni, senza discriminazione di genere, di orientamento sessuale o di opinioni politiche, che è alla base del progetto culturale ed educativo della Scuola e a garantire, per quanto nelle loro possibilità, pari opportunità a tutte le persone che la frequentano a vario titolo.
4. Sono proibite condotte discriminatorie e vessatorie, atti di violenza morale e di persecuzione psicologica che possano compromettere l'altrui salute e la capacità di svolgere le normali attività di studio.
5. Sono proibiti in ogni circostanza i comportamenti che possano ledere o mettere in pericolo, anche indirettamente, l'incolumità fisica propria e altrui.
6. L'allievo che ritenga di essere stato oggetto di tali comportamenti o che venga a conoscenza del verificarsi di atti di molestia ai danni di altri, deve darne immediata comunicazione al Coordinatore del Collegio che sottoporrà il caso al Presidente. Ove la legge non imponga l'obbligo di denuncia, la Scuola si impegna al riserbo nella trattazione dei singoli casi.
7. Le sanzioni disciplinari sono irrogate secondo quanto previsto dall'art. 5.

Art. 3 – Norme di condotta: tutela del patrimonio della Scuola

1. Sono vietati i comportamenti che arrechino danno al patrimonio mobiliare e immobiliare della Scuola.
2. È vietato attuare modificazioni o riadattamenti dei locali, verniciare, tinteggiare, spostare, smontare, integrare e/o modificare impianti, apparecchiature e/o arredi; asportare mobili o attrezzature di qualunque tipo dai luoghi comuni e/o dalle stanze; eseguire



autonomamente o far eseguire senza preventiva autorizzazione interventi di riparazione dei beni concessi in uso.

3. Negli alloggi non possono essere tenuti apparecchi elettrici o a gas (a titolo esemplificativo non esaustivo: stufe, fornelli, frigoriferi o ferri da stiro), macchine o dispositivi diversi da quelli informatici, audio o video, che non siano stati preventivamente autorizzati dal responsabile della sicurezza di struttura. È fatto divieto di accendere fuochi.
4. È vietato tenere animali di qualsiasi genere nei locali interni e negli spazi esterni della Scuola.
5. È vietato introdurre nei locali della Scuola o detenere armi, sostanze esplosive nonché altre sostanze considerate pericolose per la salute delle persone o vietate dalla legislazione antincendio.
6. È vietata la detenzione all'interno dei locali della Scuola di sostanze altamente infiammabili, salvo quelle necessarie all'igiene personale, al primo soccorso, ai medicinali.
7. È vietato danneggiare le aree verdi della Scuola.
8. È vietato ostruire in qualsiasi modo le uscite di emergenza e qualsiasi via di fuga.
9. È vietato fumare in tutti i locali interni della Villa.

Art. 4 – Norme di sicurezza

1. Ai fini dell'applicazione delle norme sulla sicurezza, la prevenzione dei rischi e la prevenzione degli incendi valgono tutte le prescrizioni e le normative vigenti in materia.
2. In caso di emergenza, gli occupanti delle camere dovranno attenersi alle indicazioni di sicurezza presenti nei locali.
3. È vietato danneggiare, manomettere o rendere anche temporaneamente inservibili gli impianti antincendio.

Art. 5 – Sanzioni disciplinari

1. Gli allievi sono tenuti ad ispirare il proprio comportamento all'interno della Scuola a principi di rispetto reciproco, tolleranza ed onestà. Qualora si ravvisino comportamenti non conformi alle regole di condotta, l'inosservanza dei doveri di onestà e correttezza cui gli allievi devono sempre attenersi, nonché del dovere di non arrecare danno a beni e/o attrezzature della Scuola, tali comportamenti sono sanzionati, sentiti gli interessati alla presenza del Presidente e del Coordinatore del Collegio:
 - a. con il richiamo verbale del Presidente;
 - b. con il richiamo scritto del Presidente;
 - c. con l'allontanamento temporaneo, per un minimo di tre giorni e fino ad un massimo di tre mesi;
 - d. con l'espulsione dalla Scuola.
2. Le sanzioni di cui alle lettere c. e d. sono comminate, su proposta del Presidente, da un Collegio di disciplina composto dai membri del Comitato Scientifico e dal più anziano dei Rappresentanti degli Allievi, di cui all'art. 15. Il Collegio ha facoltà di sentire l'interessato e delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. In caso di particolare gravità ed urgenza, il Presidente può allontanare dalla Scuola l'allievo per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, entro il quale il Collegio di disciplina deve concludere il procedimento disciplinare, fermo restando che negli stessi termini l'allievo dovrà essere sentito dal Presidente e dal Coordinatore del Collegio.

Titolo II – Funzionamento del Collegio

Art. 6 – Il Collegio

1. La Scuola garantisce l'alloggio gratuito agli allievi ordinari in regola con i requisiti di merito dettati dal regolamento didattico della Scuola. Gli allievi hanno altresì l'obbligo di risiedere presso la residenza della Scuola per tutto il percorso di studi e sono tenuti a pernottare presso il collegio almeno quattro giorni a settimana.
2. Ai fini della gestione degli alloggi l'anno accademico inizia il 1 ottobre e termina il 30 settembre.



3. Gli allievi ordinari che intendano frequentare il corso di laurea magistrale presso altro Ateneo possono mantenere l'alloggio assegnato fino al 30 settembre dell'ultimo anno di corso di laurea triennale.
4. La Scuola garantisce l'apertura e la funzionalità del Collegio, dal lunedì alla domenica, nei periodi didattici fissati ufficialmente dall'Università di Catania e dalla Scuola.
5. Il servizio viene sospeso durante il mese di agosto e in occasione delle festività pasquali e natalizie.
6. Vengono garantiti i servizi collegiali nei giorni festivi del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 8 dicembre e festività della santa patrona della città di Catania del 5 febbraio.

Art. 7 – Assegnazione delle camere

1. Ogni anno le camere sono assegnate agli allievi in corso. L'assegnazione ha effetto per l'anno accademico cui si riferisce.
2. L'assegnazione delle stanze è effettuata dal Coordinatore del Collegio, su proposta dell'Assemblea degli Allievi, tenuto conto delle esigenze di ospitalità e di foresteria della Scuola per ciascun anno accademico.
3. Le camere eventualmente non assegnate possono essere rese disponibili per esigenze di ospitalità della Scuola, previa autorizzazione del Presidente o del Direttore, a favore di allievi in attesa di diploma, ex allievi della Scuola, studenti di Master universitari e Dottorati di ricerca tenuti presso la Scuola, ovvero docenti, ricercatori, studenti universitari appartenenti all'Università di Catania o ad altre istituzioni pubbliche, aziende, centri di ricerca italiani e stranieri, nonché studenti e docenti delle scuole secondarie superiori, sulla base di incarichi didattici o di ricerca, collaborazioni, convegni, accordi di cooperazione, intese o convenzioni per la durata del progetto e limitatamente ai soggetti direttamente coinvolti nelle attività.
4. In caso di programmi o iniziative di orientamento appositamente approvate a livello istituzionale, il Presidente, previa consultazione con i Rappresentanti degli Allievi, può disporre l'utilizzo di posti letto, anche se in assegnazione agli Allievi, nei periodi di chiusura della struttura, con particolare riferimento al periodo estivo. A tal fine gli Allievi dovranno rendere disponibili i propri alloggi liberandoli dai propri effetti personali.
5. Durante i periodi di chiusura disposti dalla direzione della Scuola in corrispondenza delle vacanze estive, delle festività pasquali e natalizie o in occasione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli Allievi sono tenuti a lasciare le camere assegnate libere da ogni effetto personale.
6. L'allievo ordinario autorizzato a svolgere un periodo di studio e di ricerca fuori sede superiore ad un mese, è tenuto a liberare la stanza dai propri effetti personali e a permettere l'utilizzo, anche temporaneo del suo alloggio, secondo quanto previsto dal presente regolamento. Al definitivo rientro dalla missione lo studente ha diritto a rientrare nella medesima stanza.

Art. 8 – Uso delle camere

1. All'inizio dell'anno accademico ogni allievo dei Corsi ordinari riceve in consegna una camera arredata con relativa chiave o tessera magnetica. I mobili e gli oggetti in essa contenuti sono descritti in apposito elenco che viene consegnato allo studente. Al termine dell'anno accademico lo studente è tenuto a riconsegnare la stanza e quanto descritto in elenco in perfette condizioni, salvo il normale deterioramento per l'uso ordinario. Eventuali danni arrecati all'alloggio verranno addebitati allo studente.
2. Ogni assegnatario si impegna a usare la camera solo per i fini propri della stessa.
3. La Scuola fornisce tutta la biancheria di corredo delle camere e dei bagni di pertinenza. È previsto il riordino del letto solo in occasione del cambio della biancheria. Il personale addetto al servizio di pulizia dei locali avrà libero accesso alle camere degli allievi nei limiti dell'espletamento del servizio.
4. Durante il periodo di permanenza alla Scuola gli Allievi sono tenuti a mantenere l'ordine del proprio alloggio e a consentire la pulizia delle camere.



5. L'allievo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione al tecnico addetto di eventuali guasti nella propria stanza e a consentire l'esecuzione dei necessari interventi di manutenzione, secondo la frequenza, i modi e i tempi indicati dalla Scuola.

Art. 9 – Assenze dal Collegio

1. Gli allievi sono tenuti a pernottare presso il Collegio almeno quattro giorni a settimana. Il mancato rispetto di questa norma, in assenza di certificati motivi di salute o gravi e documentate ragioni personali, sarà valutato ai fini di eventuali sanzioni disciplinari.
2. Gli allievi che intendano assentarsi dal Collegio per un periodo superiore ai tre giorni dovranno darne preventiva comunicazione al Coordinatore del Collegio ed essere da quest'ultimo autorizzati.
3. Gli allievi che intendano assentarsi dal Collegio per un periodo superiore alle due settimane consecutive sono tenuti a presentare preventiva e motivata richiesta di autorizzazione al Presidente della Scuola.
4. Sono fatti salvi sia gli obblighi di frequenza delle attività formative ai sensi del regolamento didattico della Scuola Superiore di Catania che le deroghe concesse nei casi di autorizzazione allo svolgimento di attività di studio e di ricerca fuori sede.
5. Agli allievi con disabilità certificate ai sensi della legge 104/1992, possono essere concesse dal Presidente deroghe agli obblighi didattici e residenziali, su parere del Coordinatore della Classe di afferenza dell'allievo.
6. Agli allievi può essere concesso dal Presidente, su parere favorevole dei Coordinatori di Classe, di risiedere fuori dalla sede della Scuola Superiore per gravi e motivate ragioni personali e/o familiari.

Art. 10 – Ex allievi dei corsi ordinari e Associazione Alumni della Scuola Superiore di Catania

1. L'Associazione Alumni della Scuola Superiore di Catania collabora con la Scuola nella realizzazione del suo progetto formativo.
2. L'Associazione può organizzare presso il Collegio eventi a carattere scientifico finalizzati alla promozione della Scuola attraverso la presentazione di progetti di ricerca o di trasferimento tecnologico e l'orientamento alla scelta universitaria e professionale, nonché attività di tutoring e mentoring rivolte agli allievi della Scuola attraverso seminari, incontri di gruppo o individuali, preventivamente concordati con il Presidente della Scuola.
3. L'associazione Alumni, nell'ambito delle attività finalizzate al compimento dei propri fini istituzionali, può fare richiesta al Presidente di utilizzare gli spazi del Collegio.

Art. 11 – Ospiti esterni e accesso al Collegio

1. Gli allievi, sotto la propria responsabilità, possono far accedere terzi ai luoghi comuni del Collegio, previa presentazione di un documento di riconoscimento alla Reception. I dati relativi agli accessi saranno trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali.
2. Gli ospiti sono ammessi solo occasionalmente, in numero limitato, a partire dalle ore 9:30 e non oltre le ore 23:30.
3. Nel caso di gruppi di ricerca o team di progetto dei quali faccia stabilmente parte un allievo della Scuola, su espressa richiesta presentata alla direzione del Collegio, è possibile ottenere autorizzazione alla frequenza delle aule studio per tutti i componenti del gruppo anche in deroga a quanto disposto dal precedente comma.
4. In nessun caso gli ospiti possono frequentare la mensa, gli alloggi o la palestra.
5. Gli ospiti non possono utilizzare le apparecchiature disponibili nelle aule e nei laboratori o accedere alle postazione informatiche senza preventiva autorizzazione del tecnico addetto.
6. Gli ospiti dovranno essere accompagnati dall'allievo referente per tutta la durata della permanenza al Collegio.
7. La responsabilità di eventuali danni provocati dalle persone in visita alla Scuola ricade sullo studente ospitante, che si impegna a risponderne direttamente e in proprio.
8. Sono fatte salve le autorizzazioni concesse agli studenti universitari ammessi come uditori ai corsi impartiti presso la Scuola e, comunque, limitatamente agli spazi dedicati alle attività formative.



Art. 12 – Uso degli spazi comuni

1. Durante il periodo di permanenza alla Scuola, gli studenti sono tenuti a mantenere l'ordine degli spazi collegiali di uso comune, della mensa e delle aree sportive e ricreative, a consentirne la pulizia nonché l'esecuzione dei necessari interventi di manutenzione e, in generale, a rispettare l'ambiente interno ed esterno alle strutture residenziali.
2. Gli arredi e la strumentazione presenti negli ambienti comuni non devono subire variazioni di posizione, tranne quelle temporanee connaturate all'utilizzo.
3. Nei frigoriferi presenti ai piani possono essere contenuti solamente alimenti in confezione integra. Gli allievi sono tenuti ad etichettare con il proprio nome i prodotti ivi conservati.
4. Non è consentito consumare cibo al di fuori della mensa e dei locali di servizio presenti ad ogni piano alloggi.

Art. 13 – Attività ricreative degli Allievi

1. Le riunioni ricreative nei locali della Scuola sono consentite solo previa autorizzazione del Direttore della Scuola.
2. Gli allievi organizzatori devono presentare al Direttore, almeno 7 giorni prima della data prevista per lo svolgimento di tale attività, apposita richiesta scritta contenente data, luogo di svolgimento della riunione e numero previsto dei partecipanti, che dovrà essere limitato a quello previsto dalle norme di sicurezza, specificando il numero degli ospiti esterni. Tale richiesta dovrà essere firmata da almeno tre allievi, che si identificano come organizzatori delle attività ricreative.
3. Gli allievi organizzatori sono i principali interlocutori della Scuola in merito allo svolgimento della riunione, sono responsabili della sua complessiva gestione, del comportamento dei partecipanti e degli eventuali danni arrecati a beni e attrezzature della Scuola, nonché degli obblighi ad essa conseguenti, ivi inclusa l'interruzione della musica entro l'orario stabilito, ed il ripristino dei locali utilizzati (pulizia, riordino, etc...).
4. È consentita la partecipazione di ospiti esterni solo a seguito della presentazione di una lista dei nominativi degli ospiti, che dovrà essere preventivamente convalidata dal Coordinatore del Collegio.

Art. 14 – Sopralluoghi

1. Il Coordinatore del Collegio ovvero personale dallo stesso autorizzato potranno accedere alle camere ogni qualvolta ci sia necessità per interventi di manutenzione o per verificare lo stato di mantenimento dei locali. Lo svolgimento del sopralluogo sarà comunicato per tempo all'occupante della camera ad eccezione dei casi di effettiva urgenza o pericolo.

Art. 15 – Rappresentanti degli allievi

1. Per una partecipazione attiva degli allievi è prevista l'elezione di quattro rappresentanti da parte dell'Assemblea degli allievi.
2. I rappresentanti si assumono il compito di agevolare i rapporti tra la Scuola e l'Assemblea degli allievi e possono essere a tutti gli effetti considerati portavoce di quest'ultima.
3. Essi sono tenuti a segnalare agli organi della Scuola le eventuali infrazioni al presente regolamento e devono collaborare all'accertamento delle responsabilità annesse.
4. I responsabili dell'amministrazione della Scuola consultano tali rappresentanti sui provvedimenti riguardanti la vita nel Collegio.

Art. 16 – Il Coordinatore del Collegio

1. Il Coordinatore del Collegio, scelto tra il personale tecnico-amministrativo assegnato alla Scuola, è nominato dal Presidente della Scuola, d'intesa con il Direttore.
2. Il coordinatore del Collegio collabora con il Direttore della Scuola nello svolgimento delle seguenti attività:
 - a. sovrintendere a tutti i servizi collegiali esternalizzati e coordinare il personale tecnico, amministrativo e ausiliario ad essi assegnato;
 - b. gestire gli inventari e le verifiche periodiche dei materiali di corredo e dei casermaggi e proporre la sostituzione e il reintegro;



- c. verificare il regolare svolgimento della vita collegiale e il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento da parte degli studenti e degli altri soggetti che a qualunque titolo frequentano il Collegio;
- d. verificare la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria effettuati presso il Collegio in stretto raccordo con il personale preposto dell'Università di Catania;
- e. disporre, d'intesa con il Presidente della Scuola, le chiusure periodiche del Collegio;
- f. coordinare gli eventi a carattere scientifico, promozionale o di orientamento approvati dalla Scuola che prevedano l'ospitalità di docenti o di altri soggetti esterni presso il Collegio;
- g. garantire il raccordo con le strutture universitarie deputate alla prevenzione e alla sicurezza, nonché all'accessibilità e alle pari opportunità;
- h. adottare iniziative finalizzate a migliorare la funzionalità del Collegio;
- i. proporre al Presidente della Scuola l'adozione delle sanzioni di cui all'articolo 5.

Titolo III – Funzionamento degli altri servizi collegiali

Art. 17 – Mensa

1. La mensa è situata presso Villa San Saverio. Tutti gli allievi ordinari usufruiscono gratuitamente del servizio mensa.
2. Gli eventuali ospiti esterni che usufruiscono dell'alloggio presso la Scuola ai sensi dell'art. 7 comma 3 del presente Regolamento, nonché eventuali altri ospiti autorizzati dal Presidente e/o dal Direttore, possono consumare i pasti presso la mensa.
3. Può usufruire del servizio mensa il personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Collegio, che non usufruisce di altri benefici concessi allo stesso titolo, e secondo i criteri definiti dalla Direzione della Scuola.
4. Il regime alimentare è uguale per tutti. Gli allievi con specifiche patologie, intolleranze o usi alimentari hanno diritto a pasti speciali, previa richiesta dell'interessato.
5. I pasti forniti dalla mensa non possono essere consumati al di fuori degli spazi dedicati. Non possono essere asportate dalla mensa pietanze, stoviglie o posate.
6. Nel caso in cui, per motivi di salute, un allievo non possa recarsi a mensa, può essere autorizzato a consumare il pasto in camera. Rimane sotto la sua responsabilità la riconsegna del vassoio e di eventuali stoviglie alla mensa.
7. Presso i locali della mensa non possono essere consumate pietanze provenienti dall'esterno e diverse da quelle somministrate dalla ditta titolare del servizio.
8. È vietato cucinare in ambienti diversi dai locali della mensa.

Art. 18 – Biblioteca ed emeroteca

1. A tutti i nuovi allievi della Scuola, al loro ingresso, viene consegnata una tessera personale per l'accesso alla Biblioteca della Scuola, la consultazione ed il prestito dei volumi.
2. La gestione dei locali adibiti a biblioteca ed emeroteca e l'organizzazione del sistema degli acquisti, dei prestiti e delle consultazioni sono affidati agli allievi bibliotecari e al docente responsabile della biblioteca.
3. Le norme per il funzionamento della biblioteca sono definite da apposite linee guida.

Art. 19 – Palestra

1. Il Collegio Villa San Saverio dispone di una palestra e di un campetto sportivo polivalente per la pratica sportiva non agonistica aperta agli allievi della Scuola e agli ospiti accreditati ai sensi dell'art. 7 comma 3 del presente regolamento.
2. Gli allievi e gli altri soggetti accreditati che intendano, anche occasionalmente, utilizzare la palestra o svolgere attività sportiva negli spazi esterni del Collegio sono tenuti a presentare apposita certificazione che attesti l'idoneità alla pratica sportiva e sollevi la Scuola da ogni responsabilità per infortuni o per danni arrecati a terzi.
3. Attività sportive programmate possono essere definite sulla base di accordi con il Centro Universitario Sportivo di Catania.
4. Le norme che regolano il funzionamento della palestra sono definite da apposite linee guida per l'utilizzo della palestra di Villa San Saverio.



Art. 20 – Aule didattiche e PC

1. Per esigenze collegiali (convocazioni di assemblee, ...) gli allievi possono prenotare le aule didattiche e l'Aula Magna facendone preventiva richiesta al Coordinatore del Collegio.
2. Gli allievi possono utilizzare, per esigenze di studio personali o di gruppo, alcune aule del Collegio, se non prenotate e salvo diversa disposizione. In tali casi questi ultimi possono richiedere le chiavi in reception compilando l'apposito registro di prenotazione. Gli utenti si impegnano a mantenere l'ordine e la pulizia delle aule, nonché a rispettare le attrezzature eventualmente presenti.
3. Il Collegio dispone di un'aula computer attrezzata di pc e stampante. Le norme che regolano il funzionamento dell'aula sono definite da apposite linee guida.

Art. 21 – Parcheggio

1. Il Collegio dispone di un parcheggio per autovetture, cicli e motocicli. I suddetti spazi sono incustoditi e la Scuola declina qualsiasi responsabilità.
2. Tutti gli utenti sono tenuti a parcheggiare negli appositi stalli.

Titolo IV – Disposizioni generali e finali

Art. 22 – Applicazione ed entrata in vigore

1. Ove non diversamente specificato, le norme relative agli allievi si applicano a qualsiasi altro utilizzatore dei beni e dei servizi della Scuola.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa di Ateneo e alla vigente normativa in materia.
3. Il presente Regolamento entra in vigore alla data del decreto rettorale di emanazione.

